



COMUNE DI OSTIANO

Piazza Marconi n° 5 26032 OSTIANO (CR)
Tel. 0372/ 856911 – Fax 0372/840049 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195
comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it

PROT. 7445 / 2021

Ostiano, 02.12.2021

ORDINANZA N. 2

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto per il periodo dal 6/12/2021 al 23/01/2022

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

CONSIDERATO che in occasione del Mercatino di Natale in programma ad Ostiano l'8 dicembre 2021 e in vista delle prossime festività natalizie si registrerà nelle principali vie del Comune un afflusso maggiore di pubblico rispetto alla situazione di normalità, con possibilità di transiti ravvicinati di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

ATTESO CHE allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio di Ostiano occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

DATO ATTO che è necessario attuare ogni azioni per scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

di indossare nei luoghi all'aperto su tutto il territorio del Comune di Ostiano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale, tutti i giorni a partire da lunedì 6 dicembre 2021 a domenica 23 gennaio 2022.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 24:00 di domenica 23 gennaio 2022

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale Governo di Cremona e al Comando Stazione Carabinieri Ostiano.

IL SINDACO
Dr. Canzio Posio
Canzio Posio

